



TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile

Piano di Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore
Proposto

Dai sig.ri Cusumano Gianni e Mazzapica Palma
con Attestazione del professionista incaricato

(Ai sensi degli artt. 66 -67 e ss. del D.Lgs 14/2019, come modificato dal D.Lgs. 83/2022)

--

Professionista incaricato quale Gestore della Crisi:

dott.ssa Luciana Camizzi

Piano di Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore dei Sig.ri Cusumano-Mazzapica (Ai sensi degli artt. 67 e ss. del D.Lgs. 14/2019, come modificato dal D.Lgs. 83/2022)

SOMMARIO

1. Documentazione ed atti prodotti dai proponenti	pag, 6
2. Interpretazione del mandato	pag, 7
3. Informazioni sui proponenti	pag, 9
4. Posizione lavorativa e reddito	pag. 9
5. Beni posseduti	pag, 9
• 5.1 Beni immobili	pag. 10
• 5.2 Beni mobili	pag. 10
6 Cause dell'indebitamento e diligenza avuta nell'assumerle	pag. 10
7 Esposizione debitoria della proponente	pag. 21
8 Spesa media del debitore	pag. 25
9 Indicazione del merito creditizio del debitore valutato	pag. 27
10 Proposta di Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ricorrente	pag. 30
11 Convenienza della proposta rispetto all'ipotesi liquidatoria	pag- 33
12 Spese da sostenere per la procedura	pag- 34
13 Conclusioni	pag.35

La scrivente dott.ssa Luciana Camizzi nata a San Cataldo il 26/06/1977 C.F. CMZLCN77H66H792N, con studio in Caltanissetta via Rosso di San Secondo n. 28, iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Caltanissetta al numero 243/A e dal 31/03/2023 all'Albo dei soggetti incaricati dall'Autorità Giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza, pec:lucianacamizzi@pec.it, cellulare: 3316039813;

Premesso

- Che i sig.ri Cusumano Gianni nato a OMISSIS C.F. CSMGNN78B08F065T e Mazzapica Palma, nata OMISSIS ,C.F.MZZPLM79B67F065P,entrambi residenti a Riesi (CL) in via OMISSIS , hanno depositato domanda presso l'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento (OCC) dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Caltanissetta in data 19/07/2023 con numero di protocollo 09/2023, per l'ammissione ad una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, assistiti dall'Advisor dott. Alessandro Cannizzaro nato a Gela il 17.08.1977, con studio in Gela (CL) vico Don Marco, 20, C.F. CNNLSN77M17D960J pec: alessandro.cannizzaro@pec.commercialisti.it, iscritto all'Albo dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili di Gela, al n. 119,
- Che in data 24/07/2023 l'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Caltanissetta ha nominato la sottoscritta, quale professionista incaricata facente funzione dell'OCC in qualità di gestore della crisi;
- Ai sensi dell'art. 358 CCII il professionista dichiara di essere in possesso dei requisiti per la nomina e di trovarsi nelle condizioni soggettive prescritte dall'art. 2 comma 1 lettera o) del D.lgs.83/2022 (CCII), qui di seguito elencate:
- Di non essere legata agli istanti e a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione o di liquidazione, da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;
- Di non essere in una delle situazioni previste dall'art. 2399 c.c., vale a dire: non è interdetto, inabilitato, fallito o è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche

temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi (condizioni previste dall'art. 2382 c.c.);

- Di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado del debitore;
- Di non essere legata al debitore da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;
- Di non avere, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, prestato negli ultimi 5 anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del Debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo;
- che l'attività svolta rientra nelle garanzie previste dalla polizza professionale;
- che il compenso è stato determinato secondo le tabelle di cui agli articoli da 14 a 18 del D.M. 202/2014 che disciplinano la determinazione dei compensi e dei rimborsi spese dell'O.C.C (così come previsto dal regolamento dell'OCC di Caltanissetta). Ai fini della predisposizione del piano della ristrutturazione dei debiti del Consumatore, nonché della relativa Relazione particolareggiata, salvo diversa successiva determinazione del Giudice, la scrivente ha determinato il compenso comprensivo di spese generali ed oltre oneri di legge, regolarmente e preventivamente sottoscritto per accettazione dal debitore.

Si attesta ai sensi dell'art. 2CCII, che non sussistono condizioni di inammissibilità in quanto i proponenti:

- a) Risultano, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), in uno stato di sovraindebitamento inteso come lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero ad altre procedure liquidatorie, previste dal CCII o da leggi speciali; intendendosi per crisi ai sensi dell'art.2 comma 1 lett. a, lo stato di squilibrio economico-finanziario che rende probabile l'insolvenza del debitore e per insolvenza ai sensi dell'art.2 comma 1 lett. b lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
- b) hanno fornito tutta la documentazione utile a ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale (art. 68 CCCI);
- c) non sono soggetti a procedure concorsuali diverse da quella qui in esame;
- d) sono consumatori ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 lett. e) CCII;



- e) non hanno subito, per cause a loro imputabili, provvedimenti di impugnazione o di risoluzione, ovvero revoca o cessazione del Piano di Ristrutturazione dei debiti del consumatore;
- f) non sono già stati esdebitati nei cinque anni precedenti alla presentazione di tale proposta e non hanno già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- g) non hanno determinato la situazione di Sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Tutto ciò premesso,

il professionista presenta la seguente relazione redatta, ai sensi dell'art. 68 e ss CCCI, relativa alla proposta di Piano di ristrutturazione dei debiti del Consumatore formulata dai sig.ri Cusumano Gianni e Mazzapica Palma.

Indirizzo digitale

In ottemperanza al comma 2 dell'art. 10 D.lgs. 14/2019, si è provveduto ad attivare un domicilio digitale da utilizzare esclusivamente per le comunicazioni inerenti alla procedura, corrispondente al seguente indirizzo PEC: **lucianacamizzi@pec.it**

Si precisa che le comunicazioni ai soggetti, per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di indirizzo digitale e che non abbiano provveduto ad istituirlo o comunicarlo, ai sensi del comma 2 dell'art. 10 CCII, verranno eseguite mediante deposito in cancelleria. Si procederà con le stesse modalità nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario.

Inoltre, tutti i messaggi inviati e ricevuti saranno conservati dall'OCC e dal gestore per tutta la durata della procedura e per i due anni successivi alla chiusura della stessa.

1) Documentazione ed atti prodotti dai proponenti

Nel periodo intercorso dal conferimento dell'incarico sino alla redazione della relazione i proponenti hanno contattato ed incontrato la scrivente in maniera assidua e costante per ricostruire e condividere la situazione debitoria, patrimoniale e finanziaria, hanno sempre collaborato, anche assistita dall'advisor di loro fiducia, nel reperire e mettere a disposizione la documentazione e le informazioni necessarie per potere redigere la presente relazione al fine di ristrutturare i loro debiti e consentire l'asseverazione della proposta di risanamento del debito, che servirà all'Organo giudicante per decidere sull'accoglimento o meno della presente proposta.

Di seguito si elenca la documentazione allegata:

1. Documento d'identità istanti e C.F dei due coniugi;

2. Ordinanza assegnazione somme proc. Esec. N.R.E. 496-2020;
3. Moduli CR e Cai Banca di Italia dei due coniugi;
4. Estratto conto Ifis;
5. Doc. Intesa San paolo Spa;
6. Crif coniugi;
7. Reddito mod. 730/20-21-22;
8. Certificato di residenza e famiglia;
9. Perizia valutazione immobile;
10. Visura catastale immobile;
11. Estratto conto Banca Intesa San Paolo Spa;
12. Visura Pra

2. Interpretazione del mandato

La presente relazione viene redatta ai sensi dell'art. 68 CCII riferita alla proposta di Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore depositata dai Sig.ri Cusumano e Mazzapica. Si tratta di una procedura familiare essendo gli stessi due coniugi ed essendo ai sensi dell'art 66 CCII la natura del debito comune.

La richiamata norma, al comma 2, indica il contenuto minimo che deve possedere la stessa relazione:

- a) L'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- b) L'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere alle obbligazioni assunte;
- c) La valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- d) L'indicazione presunta dei costi della procedura.



Pertanto, al fine di svolgere compiutamente l'incarico, sono stati eseguiti, secondo la metodologia ed i dettami della pratica professionale, nonché dell'esperienza propria nel settore, analisi e controlli specifici circa i valori contenuti nel piano proposto.

In particolare, l'articolo 67 comma 2, CCII stabilisce che alla proposta di piano, debbano essere allegati

- L'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
- L'elenco della consistenza della composizione del patrimonio;
- L'elenco degli eventuali atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
- Le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- L'elenco degli stipendi, e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia;

La relazione del professionista va quindi predisposta sulla scorta della documentazione e delle informazioni disponibili, ed ha la finalità di accompagnare il piano proposto, fornendo all'Illustrissimo Giudice nonché ai creditori, un giudizio indipendente sulla veridicità dei dati in esso contenuti, giudizio espresso adottando la cautela indicata nelle norme e nella pratica professionale, al fine di poter consentire una corretta valutazione sull'effettiva convenienza della stessa proposta anche rispetto ad altre soluzioni possibili.

3. Informazioni sui proponenti

Il nucleo familiare dei sig.ri Cusumano e Mazzapica, come si evince dalla autodichiarazione allegata, è costituito oltre che dai due coniugi sovraindebitati anche dalla figlia OMISSIS

I coniugi hanno anche un'altra figlia OMISSIS, che pur essendo uscita formalmente dallo stato di famiglia dei genitori per provare a percepire qualche forma di sussidio, di fatto risiede ancora presso la casa paterna

Il sig. Cusumano è assunto presso la OMISSIS ,come magazziniere, ma in realtà svolge la funzione di salumiere e si può definire consumatore.

La sig.ra Palma Mazzapica è inoccupata e come dichiara la stessa non ha mai svolto alcuna attività lavorativa e non dispone di redditi propri.

La figlia minore frequenta il quinto anno dell'istituto alberghiero, la figlia maggiore ha la qualifica professionale di parrucchiera e risulta allo stato attuale inoccupata.



A norma del richiamato art. 2 comma 1 lettera e CCII è definito consumatore la persona fisica che ha assunto obbligazioni per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

I proponenti devono essere palesemente considerati “*consumatore*”, visto che i debiti sono stati contratti quali persona fisica.

4. Posizione lavorativa e reddito medio annuale

A scopo esemplificativo si forniscono i redditi desunti dai modelli 730 del sig. Cusumano dei seguenti anni

MODELLO	ANNO	PERIODO D'IMPOSTA	REDDITO DICHIARATO	
			REDDITO COMPLESSIVO NETTO	REDDITO NETTO MEDIO MENSILE
	2020	2019	€ 11.415,00	€ 951,25
	2021	2020	€ 17.112,00	€ 1.426,00
730	2022	2021	€ 17.974,00	€ 1.497,83

La sig.ra Mazzapica non svolge alcun lavoro e non percepisce alcun reddito.

5) Beni posseduti

1. Beni immobili

CUSUMANO GIANNI

Come da visure ipocatastali e ipotecarie eseguite, il ricorrente Cusumano Gianni risulta proprietario al 50% del seguente immobile

N.	Bene	Ubicazione	Valore
1	OMISSIS		

Sull'immobile n.1, non grava alcuna ipoteca volontaria o giudiziale. La valutazione è stata fatta da un esperto nel gennaio del 2023(all.11).

MAZZAPICA PALMA

Come da visure ipocatastali e ipotecarie eseguite, la ricorrente Mazzapica Palma risulta proprietario al 50% del seguente immobile

N.	Bene	Ubicazione	Valore
1	OMISSIS		

--	--	--	--

Sull'immobile n.1, non grava alcuna ipoteca volontaria o giudiziale. La valutazione è stata fatta da un esperto nel gennaio del 2023(all.11).

2. Beni mobili

La sig.ra Mazzapica Palma , come da visura pra allegata (all.12) risulta essere proprietaria del seguente bene mobile registrato :

N.	Beni	Descrizione	Valore	Proprietario
1	OMISSIS			

L'automobile intestata al sig.ra Mazzapica ha un valore di € 500,00 ed essendo l'unica macchina a disposizione della famiglia è impossibile privarne la famiglia, anche perché il sig. Cusumano la utilizza per esigenze lavorative.

6 Cause dell'indebitamento e diligenza impiegata dal debitore nell'assumere volontariamente le obbligazioni.

I ricorrenti Cusumano Mazzapica si sono sposati in data OMISSIS piuttosto giovani .

Il sig. Cusumano ha avuto un periodo di occupazione stabile dal OMISSIS.

Nel OMISSIS nasceva la prima figlia e nel OMISSIS la secondogenita.

Le difficoltà economiche dei due coniugi nascevano proprio in quegli anni quando il sig. Cusumano aveva un impiego a tempo pieno con uno stipendio di circa OMISSIS mensili, la famiglia viveva a Rieti in locazione e ha dovuto spesso cambiare casa, perché le prime abitazioni erano veramente piccole umide e poco adatte alle esigenze della famiglia e delle bambine piccole. Ed anche perché spesso i proprietari volevano rientrare in possesso della loro proprietà e costringevano i coniugi a cambiare casa.

Durante quegli anni i coniugi ricorrevano a forme di finanziamento al consumo tramite l'utilizzo di carte revolving due richieste a OMISSIS ed una ad OMISSIS, in buona fede avevano fatto ricorso all'utilizzo delle carte revolving, in quanto tra i finanziamenti venivano concesse dall'Istituto di credito quasi come un "regalo" così da poter avere la liquidità necessaria per far fronte alle esigenze di vita familiare, poiché mantenere una famiglia di 4 persone con uno stipendio di circa OMISSIS e dovendo

anche pagare un affitto era veramente impossibile.

Come è noto le carte revolving offrono modalità di utilizzo diverse da quelle degli ormai tradizionali finanziamenti; in primo luogo utilizzando una carta di credito di questo tipo è possibile acquistare immediatamente qualsiasi bene (entro i limiti del fido disponibile) senza dover presentare documenti ed attendere autorizzazioni, pertanto i coniugi avevano richiesto tre diverse carte a diversi istituti finanziari, potendo rateizzare l'importo dell'acquisto in termini più congrui alle loro esigenze finanziarie.

È utile sapere che la carta revolving permette di fare acquisti indipendentemente dal saldo, il pagamento non avviene in contanti o a credito, ma tramite finanziamento. In altre parole, quando il consumatore si reca ad effettuare un acquisto, l'addebito non viene detratto direttamente dal vostro conto, ma nemmeno immediatamente alla fine del mese o il mese successivo; come se fosse un prestito, pagate una rata mensile.

Il limite di saldo che si potrà utilizzare sarà quello che si è concordato con la banca, ma questo si rinnova man mano che ripaghi quello speso, in modo che questo limite si riempia ad ogni pagamento. Una carta di credito revolving consente di rateizzare il rimborso degli acquisti per più mesi; questa tipologia di finanziamento tramite carta di credito comporta il pagamento degli interessi sulla somma prestata. Le carte di credito revolving hanno tassi di interesse elevati e, se non paghi l'intero saldo ogni mese, potresti finire per accumulare interessi e ritrovarti in un ciclo di debiti difficili da estinguere, i tassi di interesse potrebbero raggiungere anche il 20/22%.

I coniugi pagavano sempre e puntualmente le rate derivanti dall'utilizzo del fido, con interessi variabili a seconda dell'utilizzo del fido, la puntualità dei pagamenti faceva sì che le finanziarie aumentassero periodicamente il fido concesso, aumentando il fido, ovviamente aumentava l'utilizzo da parte dei coniugi per le aumentate esigenze della famiglia ed aumentava l'importo delle rate mensili con tassi di interessi molto alti, probabilmente usurari, che in quegli anni hanno fatto sì che i coniugi, pur avendo pagato puntualmente e con buona fede tutte le rate mensili, fossero entrati in un stato di sovraindebitamento incolpevole, perché le finanziarie, gli proponevano sempre un aumento del fido.

Tale situazione ha fatto accumulare rate mensili con interessi sempre maggiori per rimborsare i fidi di volta in volta concessi con importi sempre maggiori, facendo credere ai due coniugi che si trattasse

quasi di un premio per la puntualità dei pagamenti, fino ad arrivare nel 2010 ad avere accumulato rate per un importo complessivo di circa OMISSIS .

Nel 2011 l'esposizione debitoria delle carte revolving era diventata insostenibile ed i coniugi decidono di contrarre un finanziamento al consumo con OMISSIS (di cui i coniugi non possiedono documentazione a supporto) per la durata di 10 anni circa con una rata mensile di € 500,00, per estinguere le passività pregresse, derivanti dagli interessi delle rate delle carte revolving e avere una residua liquidità di circa € 5.000,00. I due coniugi in quell'epoca riuscivano a pagare regolarmente la rata stabilita con OMISSIS tramite il reddito di cui disponeva la famiglia.

Nel 2012 il sig. Cusumano veniva licenziato e purtroppo si trovava nella incapacità di poter pagare la rata del finanziamento contratto, perché senza percepire lo stipendio doveva ovviamente provvedere al mantenimento e alla sussistenza della famiglia, considerando che le figlie fossero e siano ancora adolescenti e dipendano completamente dai genitori. Prima dell'insorgere di questo periodo di crisi i coniugi Cusumano avevano più volte interloquito con l'Agos chiedendo una rimodulazione della rata per poter permettere agli stessi di ottemperare al pagamento del debito residuo, senza ottenere alcun assenso da parte di Agos, trovandosi così costretti a non poter più adempiere al pagamento della rata del finanziamento.

Durante questo lungo periodo di disoccupazione del sig. Cusumano, la famiglia viveva grandi difficoltà al punto da incrinare i rapporti familiari e coniugali, il sig. Cusumano svolgeva solo lavori saltuari, che non garantivano un adeguato sostentamento familiare.

Come si evince dall'estratto previdenziale del sig. Cusumano lo stesso in quel periodo svolgeva lavoro prevalentemente agricolo, ovviamente stagionale.

I proponenti riuscivano a trovare una stabilità economica e finanziaria solo nel 2019, quando il 12 giugno dello stesso anno il sig. Cusumano veniva assunto a tempo indeterminato con la qualifica di OMISSIS

Nel marzo 2020 venivano anche rimodulate due carte revolving OMISSIS la quale a fronte di un debito residuo di € 4.934,76 proponeva il pagamento di un debito di € 3.950,00 con rate di € 50,00 mensili per ciascuna carta, le cui rate sono state pagate dal 17/03/2020 sino al 19/01/2023 ed una ultima rata corrisposta in data 15/07/2023.

In data 26 giugno del 2020 i coniugi, per evitare di continuare a pagare il canone di locazione, decidevano di acquistare una abitazione di tipo economico a Riesi per loro e le loro figlie ad un prezzo

di OMISSIS , ricorrevano ad un prestito al consumo, presso la Banca OMISSIS rata che riescono a pagare regolarmente.

Prima del pignoramento presso terzi , ai coniugi è stato notificato il decreto ingiuntivo e l'atto di pignoramento, atti, che così come riferito dai proponenti venivano mostrati al loro legale il quale riteneva di non far costituire il sig. Cusumano e di non opporre gli atti.

In data 16 gennaio 2023 veniva notificato da parte di OMISSIS sotto forma di cessione di 1/5 dello stipendio per una somma mensile di OMISSIS.

Alla ricezione di tale pignoramento da parte di OMISSIS cessionaria per come mi riferisce la sig.ra Mazzapica di OMISSIS , che aveva ed ha comportato il pignoramento del V dello stipendio, aveva ed ha posto la famiglia in una ulteriore difficoltà finanziaria ed economica poichè tale somma si è aggiunta al pagamento del finanziamento di OMISSIS relativo al finanziamento contratto con la Banca Intesa San Paolo.

I due proponenti per evitare di aggravare ulteriormente la situazione economica della famiglia nel febbraio del 2023 si rivolgono al direttore della banca OMISSIS e dal febbraio 2023 all'ottobre 2023, ottengono la moratoria ovvero la possibilità di non pagare la rata per nove mesi, prolungando la durata del finanziamento di ulteriori 9 mesi ed aumentando la rata dagli iniziali OMISSIS .

Anche in tale azione si ravvede la buona fede degli istanti, che non vogliono sottrarsi al pagamento delle rate e chiedono la moratoria. Da novembre 2023 con enormi difficoltà e per non essere segnalati alla centrali rischi della Banca di Italia hanno continuato a pagare sia la rata derivante dal finanziamento sia il pignoramento presso terzi

Ovviamente con uno stipendio di circa € OMISSIS ed un pignoramento del V pari ad € OMISSIS ed un finanziamento pari a OMISSIS il sovraindebitato ha circa la metà dello stipendio compromesso per il pagamento dei debiti la disponibilità che rimane ad un nucleo familiare di 3 persone ufficialmente, ma la figlia maggiore vive presso l'abitazione dei genitori quindi di 4 persone è assolutamente insufficiente a garantire una sopravvivenza ed uno stato di vita dignitoso alla famiglia.

I proponenti si sono, pertanto, trovati in una situazione di sovraindebitamento **incolpevole**.

Lo squilibrio è di seguito rappresentato:

TOTALE DEBITORIA PRIMA DEL PIANO	Debito Residuo	Rata Media Mensile comprensiva altri finanziamenti	Reddito Mensile epoca Finanziamento
Carta di credito revolving	2.935,36	50,00	1.426,00
Carta di credito - tutte	2.388,46	100,00	1.426,00
Fin. Credito al consumo	29.988,00	444,00	1.426,00
Pignoramento del V dello stipendio	56.058,16	759,00	1.555,00

A fronte di uno stipendio di € OMISSIS i proponenti avrebbero dovuto pagare rate complessive per € 759,00 pertanto per sanare tutta la posizione debitoria hanno deciso di ricorrere alla presentazione di un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore.

I ricorrenti non hanno mai danneggiato i creditori, fino al 2023 hanno sempre pagato le rate, e adesso allo scadere della moratoria concessa dalla banca hanno ripreso a pagare sia il pignoramento del V dello stipendio sia la rata della banca OMISSIS, ovviamente il comportamento dei ricorrenti, è stato sempre condotto in buona fede per far fronte alle necessità e alle esigenze primarie della famiglia.

In definitiva, le cause della condotta di sovraindebitamento, nella volontà del Legislatore della riforma, assumono un peso decisivo e autonomo rispetto al mero dato numerico della sproporzione del debito, che - come tale - è anzi il requisito oggettivo di accesso alle procedure esdebitative. Detto diversamente e più efficacemente, dove c'è uno stato di necessità non ci può essere la colpa grave, per lo stesso principio ordinamentale ispiratore dell'esimente di cui all'art. 54 c.p., capace di scriminare un reato, figuriamoci una situazione di semplice debito.

I sig.ri Cusumano Mazzapica hanno sempre agito secondo buona fede e mai con colpa grave, tale azione è comprovabile dal fatto che le rate derivanti dagli acquisti di prima necessità effettuati tramite l'utilizzo del fido delle carte revolving venivano sempre pagate puntualmente, al punto da essere premiati ed essendo dei buoni pagatori il fido veniva sempre aumentato, avendo poi portato i coniugi ad dover pagare rate insostenibili fino a portarli al sovraindebitamento perché la concessione di un fido più alto in automatico senza nemmeno controllare la solvibilità del cliente e secondo i meccanismi spiegati sopra è chiaro che possa determinare prima o poi la crisi del consumatore.

Così come affermato dai ricorrenti, gli stessi prima del licenziamento del marito si sono trovati "incastrati" in una catena di debiti derivanti dal pagamento delle rate mensili per far fronte alle esigenze primarie di vita, loro e delle loro figlie, il meccanismo delle carte revolving è noto che conduce al sovraindebitamento, nel loro caso il fatto di essere stati virtuosi e puntuali con i pagamenti

ha avuto come conseguenza l'aumento dei tassi di interesse che ha comportato delle scoperture di fido intorno ai OMISSIS

Nel 2012, subito dopo aver contratto un finanziamento con OMISSIS per estinguere e chiudere tutte le passività accumulate con le carte revolving, il sig. Cusumano veniva licenziato dal OMISSIS nel quale lavorava senza giusta causa, lo stesso ricorrente rimaneva disoccupato per 7 anni, svolgendo solo lavori saltuari che gli impedivano di garantire una esistenza dignitosa alla famiglia, le cui figlie ancora in età scolare non potevano contribuire economicamente e la moglie inoccupata.

In tale periodo ovviamente risulta impossibile poter provvedere al pagamento delle precedenti rate, tutto è stato effettuato con assoluta buona fede, in totale assenza di colpa grave.

La scrivente come ampiamente descritto sopra, ritiene che il ricorso al finanziamento non è mai avvenuto colpevolmente, ma solo per necessità e nello specifico per far fronte ad esigenze familiari o comunque necessarie (quali acquisto di beni di prima necessità, alimentari, abbigliamento e scarpe per le bambine che crescevano e di anno in anno non potevano più indossare gli abiti dell'anno precedente. Esigenze scolastiche, canone di locazione essendo solo il marito a lavorare).

La buona fede dei proponenti è testimoniata dal non aver mai condotto atti in frode ai creditori, anche dall'aver chiesto la moratoria del finanziamento acceso con la Banca per il periodo febbraio /ottobre 2023, consapevoli che questo avrebbe comportato un aumento del tasso applicato ed un allungamento della durata e da novembre 2023 ad oggi di continuare a pagare sia il finanziamento, sia il pignoramento del V dello stipendio, proprio per il timore che possano essere segnalati come cattivi pagatori, ma con la volontà di sottoporre all'attenzione del Giudice l'intera posizione debitoria.

Oggi a fronte di una busta paga di circa OMISSIS il sovraindebitato ha più del 50% compromesso da pignoramenti e dalle rate del finanziamento da pagare. Se a ciò si aggiunge la negligenza degli operatori finanziari nel concedere prestiti senza tenere in conto la reale capacità del sovraindebitato di adempiere ne esce un quadro totalmente compromesso.

A riprova della mancanza di colpa grave negli atti compiuti dai ricorrenti, va aggiunta anche una considerazione in tema di violazione del merito creditizio.

E' senz'altro vero che il Legislatore ha voluto distinguere il presupposto di accesso alla procedura (colpa grave del debitore, che rileva nel momento della decisione sull'ammissibilità) dalla valutazione del merito creditizio, la cui violazione preclude al creditore soltanto alcune facoltà processuali a procedura ormai aperta, e quindi già superato il vaglio dell'ammissibilità (infatti il

finanziatore malaccorto non può opporsi all'omologazione del piano e non può proporre reclamo dopo l'omologazione), ma è anche vero che il diverso momento in cui operano le due situazioni non significa anche che la legge le abbia volute completamente slegare nella valutazione complessiva della colpa del debitore (come affermato sia dal Tribunale di Ferrara, sia dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, sia dal Tribunale di Catania, ritenendo influente la violazione del merito creditizio ai fini della valutazione della gravità della colpa debitoria).

Non può, infatti, sottrarsi che il creditore, avvantaggiandosi di evidenti e robuste asimmetrie informative, gode di una posizione di assoluto vantaggio informativo nei confronti del debitore, e non può essere senza rilievo il fatto che, tra i due, sia proprio il finanziatore a comprendere meglio del finanziato l'opportunità o meno di concedere credito, ben sapendo il finanziatore che, ove il debito non venga onorato, egli potrà eventualmente agire esecutivamente anche sulla casa di abitazione del consumatore (per cui con prestiti al consumo di modesta entità si potrebbero avere effetti devastanti per il debitore, incidenti sul suo patrimonio in misura sproporzionata rispetto al debito).

La violazione del merito creditizio non è una variabile indipendente e scollegata, ma va relazionata alla eventuale colpa del debitore, in quanto il creditore ed il debitore sono entrambi parti della medesima relazione commerciale, per cui va fatta una comparazione (delle colpe).

Di seguito si elenca la documentazione fornita, distinta per singolo creditore e dopo avere ricevuto la precisazione del credito, di seguito una tabella con i creditori ed i relativi indirizzi pec:

Denominazione e ragione sociale / Cognome	PEC
Marathon Spv Srl e per essa Hoist italia Srl	priviterasalvatore@pec.ordineavvocaticatania.it
Banca ifis	ifisnpl@bancaifis@legalmail.it
Banca Intesa San Paolo Spa	Segreteria.ISPB@pec.intesasanpaolo.com
Comune di Riesi	protocollo@pec.comune.riesi.cl.it
Agente della Riscossione	protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it

Marathon SPV srl(all.13)

- Risulta un debito OMISSIS nei confronti di **Marathon SPV srl**, per essa Hoist Italia Srl n.q di mandataria con rappresentanza di Banca Finanziaria Internazionale Spa, a nome del sig. Cusumano pari ad € 59.167,15 e spese di procedura e € 1.931.01 spese legali per un complessivo di € **61.098,16** con un debito residuo a giugno 2024 di € 55.743,16,.
- OMISSIS

Banca Ifis (all14)

- Contratto di piano di rientro n. **20133445915713** di € 3.950,00 ceduto dalla Florence Spv relativo ad una delle scoperture relative alla carta revolving Findomestic; debito residuo 2.595,36 con una rata mensile dell'importo di € 50,00 ciascuna,
- Precisazione del credito ;
- Contratto di piano di rientro n. **20133445915702** di € 3.750,00 ceduto dalla Florence Spv relativo ad una delle scoperture relative alla carta revolving Findomestic; debito residuo 2.388,46 con una rata mensile dell'importo di € 50,00 ciascuna,
- Precisazione del credito ;

Intesa San paolo(all.15)

- Contratto di per te prestito facile tasso fisso a rimborso rateale numero OMISSIS

La documentazione prodotta è completa e attendibile.

Per valutare l'ammissibilità del presente piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore è stata verificata la natura non colposa delle cause che hanno portato al sovraindebitamento e la diligenza nella valutazione della capacità nell'adempiere le obbligazioni assunte.

Dai fatti e documenti esaminati emerge che i proponenti non hanno mai agito con dolo o colpa grave e/o negligenza.

Ad ulteriore dimostrazione della sussistenza del requisito della buona fede si fa riferimento alla insussistenza di protesti personali a carico dei sig.ri Cusumano- Mazzapica.

Il ricorso al credito è stato sempre frutto di scelte inevitabili al solo scopo di assicurare la liquidità minima necessaria per i bisogni primari della famiglia, legati alla sopravvivenza, al pagamento delle bollette ed al mantenimento dell'intero nucleo familiare.

Le Banche, e le finanziarie, hanno concesso e poi erogato i finanziamenti sopra indicati dietro preventivo e preliminare controllo e dopo avere accertato le capacità economiche e finanziarie dei



proponenti. Sembra quanto mai opportuno richiamare l'attenzione sul comportamento degli enti finanziatori allorquando decidono di erogare i finanziamenti ai proponenti solo dopo avere effettuato i dovuti controlli e le opportune valutazioni sul merito creditizio, poiché altrimenti non avrebbero concesso ed erogato i finanziamenti sopra indicati.

Eventuali comportamenti e/o azioni negligenti sul punto andrebbero eventualmente imputati e ascritti esclusivamente agli Istituti Bancari Finanziatori ed alla gestione delle attività istruttorie preliminari svolte dalle stesse Banche ai fini dell'erogazione dei sopra indicati finanziamenti.

Come si evince da quanto sopra esposto e dalla documentazione prodotta al gestore, i proponenti si sono trovati e si trovano in un perdurante – ma incolpevole - squilibrio economico tra le obbligazioni assunte e le proprie risorse economiche e patrimoniali.

I sig.ri Cusumano e Mazzapica, per la ragioni e le dinamiche fattuali sopra esposte, si sono prevalentemente indebitati confidando sugli istituti di finanziamento autorizzati che hanno concesso sempre maggiore fido per le carte revolving, determinandone il sovraindebitamento.

Emerge, quindi che i richiedenti, si trovino in una situazione di sovraindebitamento pur avendo compiuto tutti gli sforzi per garantire ai creditori l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte, circostanza che di fatto è rimasta immutata fino ad oggi.

Lo stipendio medio mensile del sig. Cusumano è stato messo in rapporto con le rate dei debiti per la verifica dello stato di sovraindebitamento del debitore.

Si è provveduto anche a calcolare il reddito disponibile per il rimborso dei debiti come differenza tra il reddito mensile pari a OMISSIS e le spese con un nucleo familiare di 3 persone pari a OMISSIS ovvero la disponibilità effettiva di denaro liquido (o mezzi equivalenti) di cui i proponenti possono disporre per il rimborso dei prestiti, senza minare la capacità di garantirle i mezzi per una esistenza libera e dignitosa.

In considerazione di quanto sopra, risulta evidente l'oggettiva impossibilità di onorare gli impegni finanziari alle scadenze prefissate per via della verificata insussistenza di adeguata capacità reddituale.

Tale rapporto è risultato pari al 119,68%. Come definito dalla Banca d'Italia, essendo tale valore superiore al 35%, il consumatore risulta allo stato attuale sovraindebitato.

Reddito mensile disponibile per piano (A-B)	395,00
Rata mensile debiti attuali	1.861,00
Rapporto rata reddito disponibile attuale	471,14%
Rapporto rata reddito attuale	119,68%

7 Esposizione debitoria del debitore

Dall'analisi della documentazione presentata dai proponenti e di quella comunque rinvenuta dalle attestazioni rese dai creditori, si è risalito alla tipologia ed all'entità dell'indebitamento, che di seguito viene dettagliatamente descritta con relativa precisazione del credito

FINANZIAMENTO BANCA OMISSIS

- Contratto di per te prestito facile tasso fisso a rimborso rateale numero OMISSIS

Il debito residuo, come da piano di ammortamento allegato e considerato la moratoria di 9 mesi risulta essere come quota capitale di € OMISSIS. La scadenza di tale finanziamento è nel .2030 poiché il finanziamento è stato concesso per 120 rate , l'importo iniziale della rata era di € OMISSIS , dopo la moratoria la rata è stata aumentata ad € OMISSIS, come si evince dagli estratti conto allegati. Include anche il pagamento di un premio assicurativo di € 2164,20, la prima rata di ammortamento è stata pagata l'01/09/2020. La scadenza naturale del finanziamento è 31/05/2031, a seguito della moratoria di 9 mesi concessa.

Marathon SPV srl

OMISSIS **Marathon SPV srl**, per essa Hoist Italia Srl in qualità di mandataria con rappresentanza di Banca Finanziaria Internazionale Spa, a nome del sig. Cusumano pari ad € OMISSIS e spese di procedura e OMISSIS spese legali per un complessivo di € **OMISSIS** con un debito residuo a giugno 2024 di € OMISSIS.

BANCA IFIS

- Contratto di piano di rientro n. **20133445915713** di € OMISSIS ceduto dalla Florence Spv relativo ad una delle scoperture relative alla carta revolving Findomestic; debito residuo 2.595,36 con una rata mensile dell'importo di € 50,00 ciascuna,

- Contratto di piano di rientro n. **20133445915702** di € 3.750,00 ceduto dalla Florence Spv relativo ad una delle scoperture relative alla carta revolving Findomestic; debito residuo 2.388,46 con una rata mensile dell'importo di € 50,00 ciascuna,

Il debito complessivo del proponente Cusumano nei confronti delle banche e istituti di finanziamento è il seguente:

BANCA	TIPOLOGIA CREDITO	NATURA CREDITO	IMPORTO RESIDUO
BANCA INTESA	FINANZIAMENTO AL CONSUMO	CHIROGRAFARIO	€ 28.755,00
MARATHON SRL	PIGNORAMENTO V DELLO STIPENDIO	CHIROGRAFARIO	€ 55.743,16
BANCA IFIS	PIANO DI RIENTRO CARTA REVOLVING	CHIROGRAFARIO	€ 4.983,82
		TOTALE	€ 89.481,98

Il debito della proponente Mazzapica coobbligata in solido è il seguente :

BANCA	TIPOLOGIA CREDITO	NATURA CREDITO	IMPORTO RESIDUO
BANCA INTESA	FINANZIAMENTO AL CONSUMO	CHIROGRAFARIO	€ 28.755,00
		TOTALE	€ 28.755,00

Il debito complessivo dei due coniugi è di **€ 89.481,98**

DEBITI ERARIALI

IL proponente Cusumano ha debiti nei confronti del Comune di Rieti derivanti da Imu e Tari non pagata; La sig.ra Mazzapica detiene un unico debito di natura tributaria nei confronti del Comune di Rieti per una Imu relativa all'annualità 2020 , coobbligata in solido con il coniuge, secondo le tabelle sotto indicate.

DEBITORE	ENTE IMPOSITORE	IMPOSTA/TRIBUTO	ANNO	NATURA CREDITO	IMPORTO
CUSUMANO	COMUNE DI RIESI	IMU	2020	IMPOSTA	€ 116,00
CUSUMANO	COMUNE DI RIESI	TARI	2016	TASSA	€ 178,00
CUSUMANO	COMUNE DI RIESI	TARI	2017	TASSA	€ 284,00
CUSUMANO	COMUNE DI RIESI	TARI	2018	TASSA	€ 198,00
CUSUMANO	COMUNE DI RIESI	TARI	2019	TASSA	€ 198,00
CUSUMANO	COMUNE DI	TARI	2020	TASSA	€ 199,00

	RIESI				
TOTALE					€ 1.173,00
MAZZAPICA	COMUNE DI RIESI	IMU	2020	IMPOSTA	€ 116,00

Il debito del sig. Cusumano attestato dall'Agente della Riscossione è di seguito elencato
per un totale di € 877,75 di natura privilegiata e di € 115,99 di natura chirografaria.

CARTELLA	ENTE IMPOSITORE	NOTIFICA	NATURA CREDITO	IMPORTO
2922016006705710000	ADE TORINO	13/03/17	IMPOSTA	€ 136,47
			INTERESSI DI MORA	€ 16,83
			ONERI	€ 15,08
			TOTALE	€ 168,38
2922017006111500000	ADE GELA	10/03/23	IMPOSTA	€ 186,02
			INTERESSI DI MORA	€ 1,34
			ONERI	€ 17,12
			TOTALE	€ 204,48
2922018000484800000	ADE GELA	08/10/18	IMPOSTA	€ 185,39
			INTERESSI DI MORA	€ 11,70
			ONERI	€ 17,70
			TOTALE	€ 214,79
29220210009509000000	ADE GELA	29/03/23	IMPOSTA	€ 193,44
			INTERESSI DI MORA	€ 1,17
			ONERI	€ 17,56
			TOTALE	€ 212,57
29220210022902900000	REGIONE SICILIA	21/04/23	IMPOSTA	€ 176,43
			INTERESSI DI MORA	€ 0,96
			ONERI	€ 16,53
			TOTALE	€ 193,92
			TOTALE	€ 993,74

Il debito complessivo del proponente Cusumano distinto per natura e classi è il seguente:

CREDITORE	TIPOLOGIA CREDITO	NATURA CREDITO	IMPORTO RESIDUO
COMUNE DI RIESI	IMPOSTA/TRIBUTO	PRIVILEGIO	€ 1.173,00
ADE/REGIONE	IMPOSTA/TRIBUTO	PRIVILEGIO	€ 877,75
ADE REGIONE	INTERESSI/ONERI	CHIROGRAFARIO	€ 115,99
BANCA INTESA	FINANZIAMENTO AL CONSUMO	CHIROGRAFARIO	€ 28.755,00
MARATHON SRL	PIGNORAMENTO V DELLO STIPENDIO	CHIROGRAFARIO	€ 55.743,16
BANCA IFIS	PIANO DI RIENTRO CARTA REVOLVING	CHIROGRAFARIO	€ 4.983,82
		TOTALE	€ 91.648,72

Il debito complessivo della proponente Mazzapica distinto per natura e classi è il seguente:

CREDITORE	TIPOLOGIA CREDITO	NATURA CREDITO	IMPORTO RESIDUO
COMUNE DI RIESI	IMPOSTA/TRIBUTO	PRIVILEGIO	€ 116,00
BANCA INTESA	FINANZIAMENTO AL CONSUMO	CHIROGRAFARIO	€ 28.755,00
		TOTALE	€ 28.871,00

6) Spesa media mensile dei ricorrenti

Al fine di elaborare un piano di ristrutturazione dei debiti con una rata mensile adeguata alle esigenze essenziali per il sostentamento degli istanti deve essere determinato il reddito occorrente al mantenimento secondo i parametri previsti dall'art 68 co. 3 secondo periodo CCI il quale recita: *"...A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al DPCM del 5 dicembre 2013, n. 159."*

Nella preliminare individuazione del reddito occorrente al mantenimento del debitore determinato secondo i parametri previsti dall'art. 68 comma 3 CCCI è necessario tenere in considerazione i seguenti parametri OMISSIS

Dall'analisi dei dati comunicati, i sottoscritti incaricati, hanno individuato, come prescritto dalla normativa (art- 68 comma 3 CCII), l'elenco delle spese correnti che si presumono necessarie per il mantenimento e sostentamento del nucleo familiare.

I proponenti hanno dichiarato al gestore le spese necessarie ed occorrenti per il sostenimento proprio, su base mensile, di seguito, riportati.

La spesa media mensile dell'istante Cusumano è pari di circa € OMISSIS includendo dopo il OMISSIS le spese di locazione per abitazione principale e tenendo conto di uno stile di vita sobrio e consono alla carente situazione finanziaria in cui i proponenti versano.

OMISSIS

La spesa media mensile dell'istante Mazzapica per il mantenimento di se stessa e della figlia minore è di

OMISSIS

Le utenze includono le spese dell'acqua trimestrali, le spese di gas e luce bimestrali, ma sono state rapportate al mese. Tali spese sono in aumento perché è noto a tutti che nonostante i consumi talvolta diminuiscano, considerando i proponenti cerchino di ottimizzare i consumi di luce e gas, la spesa aumenta poiché è aumentata l'inflazione. Anche i beni di prima necessità hanno subito un aumento dei prezzi del 30%. Tra le altre spese rientra il pagamento della TARI.

A parere dell'esponente, e salvo diversa valutazione del Giudice Relatore, le spese indicate appaiono congrue per i motivi suddetti anche in base alle indicazioni dei dati ISTAT.

9) Merito creditizio del debitore valutato dal creditore istituzionale Banca e istituti di credito al consumo

E' stato inoltre valutato se, "ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia tenuto conto o meno del merito creditizio del debitore, con deduzione dell'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, in relazione al suo reddito disponibile. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.159", così come riportato nell' allegato.

Si rappresenta inoltre che, a parere della scrivente lo stato di crisi finanziaria ed economica del Debitore, e quindi lo stato di bisogno in cui lo stesso operava, era a conoscenza degli Istituti Finanziatori. Infatti, l'iscrizione in banca dati Pubblica Crif, avviene sulla base di una convenzione tra la stessa Banca dati e gli Istituti Finanziatori; convenzione, come logico, prevede sia la comunicazione che la rilevazione di eventuali altri finanziamenti già ottenuti dal richiedente. È, infatti, prassi e regola del sistema finanziario, prima di procedere a nuove erogazioni, attingere informazioni dalle banche dati per valutare correttamente il "merito creditizio" previsto dall'art. 124 bis del Testo Unico Bancario.

Nella fattispecie quindi, sembrerebbe non valutato correttamente il “merito creditizio” previsto dall’art. 124 bis del Testo Unico Bancario che, al comma 1, recita “Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente”. Tale preventiva valutazione del merito creditizio è stata introdotta dall’Art. 8 della direttiva n. 2008/48/CR del Parlamento Europeo.

La disposizione deve inoltre essere posta in relazione anche al 5° comma dell’art. 124 t.u.b. il quale prevede che gli istituti finanziari hanno l’obbligo di fornire a chi abbia richiesto un finanziamento “adeguati in modo che possa valutare se il contratto di credito proposto sia adatto alle esigenze e alla sua situazione finanziaria”.

L’obbligo che incombe sul finanziatore di valutare il merito creditizio del consumatore è anche finalizzato a tutelare colui che ha formulato la richiesta di finanziamento (ordinanza ABF, Collegio di Roma, n. 153 del 2013; decisione ABF, Collegio di Milano, n. 2464 del 2013). “Non vi è dubbio che la violazione di tale obbligo determini il diritto del cliente di essere risarcito del danno cagionatogli” (ABF, collegio di Roma decisione 4440 del 20/8/2013).

La circostanza poi che le nuove erogazioni siano state dallo stesso finanziatore utilizzate per estinguere finanziamenti precedenti acclara il fatto che lo stato di bisogno del richiedente fosse a conoscenza di chi erogava il credito.

Nella Fattispecie quindi l’Istituto erogatore era a conoscenza dello stato di difficoltà finanziaria del richiedente che, in stato di sovra indebitamento, agiva in evidente stato di bisogno riconducibile alla pura sopravvivenza del proprio nucleo familiare. A tal riguardo, il comportamento dei vari finanziatori potrebbe quindi essere sanzionabile ai sensi della legge n. 108 del 7 marzo 1998 comma 4 che così recita “Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similare, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all’opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà e finanziaria”.

Si determina quindi il coefficiente per la scala di equivalenza ISEE.

DETERMINAZIONE SCALA EQUIVALENZA ISEE VALIDA AL 2021		
Quesito	Risposta	Coefficiente
Numero componenti Nucleo Familiare	3	2,04
Figli disabili	NO	

Ci sono 3 figli	NO	
Ci sono 4 figli	NO	
Ci sono 5 figli	NO	
Ci sono figli minorenni	NO	
Ci sono figli minori di 3 anni	NO	

Una volta determinato il coefficiente, si sono valutati cronologicamente i debiti contratti, al fine di evidenziare se il soggetto finanziatore ha tenuto conto del merito creditizio all'atto della concessione. L'ammontare mensile necessario affinché il nucleo familiare possa mantenere un dignitoso tenore di vita è stato calcolato moltiplicando l'assegno sociale rapportato a 12 mensilità e il coefficiente ISEE, calcolato in precedenza. I valori degli assegni sociali sono stati reperiti dalla banca dati dell'INPS e sono relativi agli anni di concessione dei finanziamenti. Si riporta di seguito la tabella con le valutazioni:

DEBITO	(A) Reddito mensile netto disponibile rapportato a 12 mensilità	Data di erogazione	Valore dell'assegno sociale mensile rapportato a 12 mensilità	Coefficiente ISEE	(B) Ammontare mensile necessario per un dignitoso tenore di vita	(C) Importo complessivo di rate mensili comprensivo dei finanziamenti precedenti	Residuo reddito mensile (A-B-C)	Merito Creditizio
1 - Marathon Spv Srl e per essa Hoist Italia Srl - Cessione del quinto Chirografia del 10/05/2011	1000,00	10/05/2011	452,96	2,04	924,04	315,00	-239,04	NO
2 - Banca ifis - Carta di credito - tutte n.20133445915713 del 12/03/2020	1426,00	12/03/2020	498,15	2,04	1.016,23	680,00	-270,23	NO
2 - Banca ifis - Carta di credito - tutte n.20133445915702 del 12/03/2020	1426,00	12/03/2020	498,15	2,04	1.016,23	1.095,00	-685,23	NO
3 - Banca Intesa San Paolo Spa -Fin. Credito al consumo n.2045897012 del 05/06/2020	1426,00	05/06/2020	498,15	2,04	1.016,23	1.861,00	-1.451,23	NO
4 - Comune di Rieti -Tributi	0,00					1.861,00		
4 - Comune di Rieti -Tributi n.Mazzapica	0,00					1.861,00		
5 - Agente della Riscossione -Contributi	0,00					1.861,00		

Come si evince dalla tabella su esposta, nessuno ha rispettato il merito creditizio nel concedere i finanziamenti. Il reddito è stato estrapolato dalla dichiarazione 730 dell'anno precedente, considerando il valore al netto delle detrazioni e dividendolo per 12 mensilità.

10 Proposta di Piano di ristrutturazione dei debiti dei consumatori ricorrenti

I soggetti ricorrenti, in ottemperanza all'art. 67, comma 1 CCII intendono sottoporre ai propri creditori un Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore al fine di ripianare i debiti contratti così strutturato:

CREDITORI	Importo iniziale	% SODD	Debito residuo	Interessi		Importo accordato
OCC INCLUSO IVA- ACCONTO PREDEDUZIONE	€ 2.930,64	100%	€ 2.930,64			€ 2.930,64
Spese di giustizia anticipate da Occ	€ 125,00	100%	€ 125,00			€ 125,00
ADVISOR DOTT. CANNIZZARO PREDEDUZIONE	€ 1.540,00	100%	€ 1.540,00			€ 1.540,00
ADE PRIVILEGIO	€ 877,75	70%	€ 614,43	1,50%	€ 9,22	€ 623,64
COMUNE DI RIESI PRIVILEGIO	€ 1.289,00	70%	€ 902,30	1,50%	€ 13,53	€ 915,83
ADE CHIROGRAFO	€ 115,99	36%	€ 41,76	2,50%	€ 1,04	€ 42,80
MARATHON CHIROGRAFO	€ 55.743,16	36%	€ 20.067,54	2,50%	€ 501,69	€ 20.569,23
BANCA INTESA FINANZIAMENTO CHIROGRAFO	€ 28.755,00	36%	€ 10.351,80	2,50%	€ 258,80	€ 10.610,60
BANCA IFIS CHIROGRAFO	€ 4.983,82	36%	€ 1.794,18	2,50%	€ 44,85	€ 1.839,03
TOTALE	€ 96.235,36		€ 38.242,63	2,50%	€ 956,07	€ 39.071,77

Pertanto ai creditori complessivamente saranno corrisposti, a fronte di un debito complessivo di euro 96.1236,36 l'importo complessivo di euro 39.071,77 che rappresenta il massimo sforzo del debitore e il minor sacrificio dei creditori:

- di cui euro 1.539,47 da destinare ai crediti privilegiati agenzia delle entrate e Comune da pagare al 70% ;
- di cui € 33.061,66 da destinare ai creditori chirografari e soddisfare al 36%

Le somme di cui sopra saranno distribuite ai creditori, in **10 anni e in 120 rate mensili** di euro 325,00 al mese per un totale di € 3.900,00 annui, le ultime quattro rate hanno un importo di € 415,00.

Il pagamento delle rate avverrà attraverso le somme versate su un deposito bancario all'uopo istituito, immediatamente, dopo l'omologa da parte dell'intestato Tribunale della presente proposta, per poi provvedere ai riparti a favore dei creditori con periodicità semestrale.

OMISSIS

11) Convenienza della proposta rispetto all'ipotesi liquidatoria

Sembra opportuno rappresentare la bontà della proposta dei debitori, in merito al soddisfacimento dei creditori e falcidiati in misura non inferiore rispetto a quanto gli stessi avrebbero ottenuto sul ricavato della vendita dell'unico bene di cui dispongono i proponenti.

Al fine di attribuire il valore di liquidazione è stata valutata l'ipotesi di vendita telematica del bene immobile, che considerati i tempi per l'espletamento delle gare telematiche e i tempi obbligatori per la pubblicità sul PVP, si ritiene che la liquidazione dell'unico bene non possa avvenire prima dei quarantotto mesi. Inoltre considerando il trend delle vendite telematiche di immobili attraverso una procedura esecutiva si può constatare che la durata media delle esecuzioni è di 4,2 anni (Fonte Report Confindustria Assoimmobiliare per il 2020) ed i tentativi di vendita ante pandemia erano in media 3,6 prima dell'aggiudicazione dell'immobile.

L'immobile è stato valutato secondo una perizia giurata di un tecnico che ha attribuito allo stesso immobile una valutazione pari ad OMISSIS, ovviamente la messa in vendita dell'abitazione principale dei sig.ri Cusumano aggraverebbe la posizione finanziaria degli stessi, perché i ricorrenti dovrebbero affrontare anche le spese di affitto, che oggi a Rieti per un appartamento per 4 persone ammontano a circa € 300,00/350,00 mensili.

Ovviamente la vendita all'asta determinerebbe maggiori spese e minori ricavi poiché sarebbe necessario sostenere le spese del delegato vendita e del custode, oltre alle spese legali e ovviamente i ribassi, con vendite che si protrarranno negli anni e che probabilmente andrebbero a buon fine solo al IV tentativo di vendita ad un prezzo base di € 36.450,00 circa con un ribasso del 25% che garantirebbe ai creditori un soddisfo pari a €. 15.399,75 circa, che andrebbe a dover essere ripartito fra tutti i creditori chirografari, inferiore alla somma che sarebbe ripartita tramite il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore.

Pertanto per ogni lotto e ipotizzando tre tentativi di vendita con riduzione di vendita del 25% dopo ogni tentativo, spese per la gestione della gara telematica pari ad € 303 per ogni tentativo e la somma di € 3.500 da dover sostenere prima della vendita del lotto le somme che si potrebbero ricavare per soddisfare le legittime aspettative dei creditori con i futuri tentativi di vendita sono le seguenti :

TENTATIVO	PREZZO BASE D'ASTA
I	€ 36.450,00
II	€ 27.337,50
III	€ 20.503,125
IV	€ 15.399,75

12)Spese da sostenere per la procedura:

In questo paragrafo viene fatta una stima quanto più reale possibile delle spese da sostenere per la procedura che comprendono:

- le spese del compenso dell'OCC, che sulla base del calcolo fra attivo e passivo ammonta ad € 2812 oltre, iva per un totale di € 3.430,64 al netto di € 500,00 versate all'apertura della procedura per un residuo pari a € 2.930,64, che verranno pagate per un 70% in prededuzione, prima degli altri creditori e per il rimanente 30% alla conclusione dei pagamenti degli altri creditori qualora il Giudice ritenga congruo tale ripartizione;
- le spese in prededuzione del dott. Cannizzaro advisor degli istanti, fissate in € 1.500,00 più cassa per un totale di € 1.540,00, per il pagamento del quale il gestore propone lo stesso criterio previsto per il compenso dell'OCC.

13)Conclusioni e commento al piano e valutazione sulla sua probabile convenienza

Sulla base di quanto sopra esposto, la scrivente in qualità di Gestore della Crisi, ai sensi della normativa vigente, attesta la fattibilità del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto dagli istanti Cusumano Mazzapica.

Ritenuto che i controlli e le verifiche eseguite sulla documentazione messa a disposizione dai debitori consentono di esprimere un giudizio positivo sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione prodotta;

Ritenuto, altresì, che i dati esposti nella proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, nonché nell'ulteriore documentazione prodotta, trovano sostanziale corrispondenza con i dati indicati dai creditori.

Attesta

la fattibilità e la convenienza, ai sensi dell'art. 63 del C.C.I., che il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore è l'unica procedura applicabile, anche con la falcidia del debito (ex art. 67, 4 comma C.C.C.I.), in considerazione del fatto che l'unica entrata costituente l'attivo è rappresentata dallo stipendio percepito dal sig. Cusumano e l'ipotesi liquidatoria non appare altrettanto conveniente rispetto al piano, considerando che i creditori possano essere soddisfatti dall'esecuzione del piano in misura non inferiore a quella che si otterrebbe con la procedura di liquidazione controllata; avendo accertato quindi la cd. "convenienza del piano,avendo accertato i maggiori costi di liquidazione ed i compensi del professionista, e avendo paragonato il valore di mercato all'effettivo valore di realizzo.



Infine, la sottoscritta attesta che, ai sensi dell'art. 69 del C.C.I.A.A., non esistono cause ostative soggettive e i ricorrenti sono meritevoli di veder omologato il piano, dato che la situazione di indebitamento non è stata causata da colpa grave, malafede o frode, bensì dal fatto che il sig. Cusumano ha perso il lavoro e ha dovuto contrarre dei debiti per poter mantenere la famiglia, come sopra descritto.

La ristrutturazione del debito, pertanto, come da piano e proposta predisposti, pur con l'alea che accompagna ogni previsione di eventi futuri, può ritenersi fondamentalmente attendibile e ragionevolmente attuabile.

I ricorrenti hanno trasmesso allo scrivente professionista esauriente documentazione ai fini della valutazione della loro situazione economica, patrimoniale e finanziaria e ciò che non è stato documentato deriva dalla vetustà dell'incartamento risalente anche ad oltre vent'anni indietro.

Oltre a ciò, la scrivente ha altresì chiesto ed ottenuto ulteriore documentazione presso terzi ritenuta necessaria per il completamento delle verifiche e per l'assunzione di informazioni e circolarizzazione dei crediti.

I ricorrenti si sono avvalsi della collaborazione di un advisor finanziario il dott. Alessandro Cannizzaro, che ha partecipato ai colloqui ed in alcune circostanze ha fatto da tramite per la presentazione della documentazione.

Circa la **buona fede** si può affermare che i proponenti sono sempre stati mossi da diligenza nell'assumere le obbligazioni e non hanno mai compiuto atti in frode ai creditori. Dall'esame di tutta la documentazione raccolta, si può ragionevolmente concludere che la stessa sia completa ed attendibile ai fini della valutazione dell'attivo e del passivo della procedura di ristrutturazione dei debiti in esame.

Alla luce di quanto sopra esposto, sulla base dell'articolazione delle informazioni ricevute che si ritiene sufficiente e delle verifiche che è stato possibile effettuare, della ragionevolezza delle previsioni con riferimento ai dati ed alle informazioni disponibili alla data di redazione della presente relazione si può, dunque, esprimere una valutazione complessivamente positiva sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, e ritenere che la stessa illustri adeguatamente la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori.

La scrivente rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento o integrazione documentale.

Con osservanza



Caltanissetta, 09/07/2024

Il Professionista
Luciana Camizzi



